



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 40

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

210^a seduta: martedì 7 giugno 2011

Presidenza del presidente CANTONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
* COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa	3
PEGORER (PD)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02082, presentata dal senatore Pegorer e da altri senatori.

COSSIGA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale sono state riassettate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 27 e dal 32 al 36, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto, al comma 6, che lo statuto della società Difesa servizi S.p.A., costituita dal comma 1 del medesimo articolo, rechi una serie di disposizioni minime tese a garantire che la citata società agisca sotto un così stretto controllo e direzione del Ministero della difesa da poter essere considerata un ente *in house* della stessa amministrazione, secondo i requisiti delineati sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia da quella nazionale (adunanza plenaria n. 1 del 2008 del Consiglio di Stato).

Si è ritenuto, infatti, che non costituissero condizione sufficiente il possesso da parte dell'amministrazione di riferimento dell'intero pacchetto azionario. In particolare, il disposto del citato articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone: il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione ed il suo assenso alla nomina dei dirigenti; le modalità per l'esercizio del cosiddetto controllo analogo sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della giurisprudenza comunitaria; le modalità per l'esercizio dei poteri d'indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Su queste basi è stato, quindi, predisposto lo statuto della società, che è stato approvato con il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, secondo le procedure previste dal citato articolo 535, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Peraltro, si evidenzia che pur in carenza di una espressa previsione normativa, allo scopo di garantire la massima trasparenza e controllo sulla società, lo statuto, all'articolo 26, ha previsto la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima Corte, alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

In relazione agli indirizzi strategici e ai programmi secondo i quali la società dovrà operare nel triennio 2011-2013, è stato adottato in data 19 maggio un decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Il citato decreto precisa con maggiore dettaglio quali sono i programmi di gestione economica dei beni e delle attività che la società dovrà perseguire, nonché le relative modalità e limiti d'azione, definiti dall'articolo 4 dello statuto; chiarisce che l'attività della società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; fissa i principi da seguirsi per la definizione dell'assetto organizzativo della società (che dovrà essere proporzionato al volume delle attività affidate e agli *asset* gestiti); indica quali debbano essere i contenuti minimi del contratto di servizio, da stipularsi ai sensi dell'articolo 5 dello statuto tra il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A., specie con riferimento ai meccanismi di affidamento delle attività di valorizzazione e gestione da parte delle competenti strutture del Dicastero, alla determinazione dei costi generali e di quelli per le singole attività svolte in favore e per conto della difesa e alle modalità di copertura delle stesse, nonché di acquisizione dei beni e servizi occorrenti all'amministrazione.

Si rammenta, infatti, che la finalità per cui è stata costituita la società è quella di gestire le risorse create dalla difesa, traendo da esse fonti di autofinanziamento, altrimenti non disponibili per il Dicastero, con le quali sostenere parte delle spese obbligatorie fisse e continuative (ad esempio, affitti, utenze di energia elettrica, tasse smaltimento rifiuti) e realizzare politiche sociali a vantaggio del personale militare e civile del Ministero.

In virtù di tale meccanismo, la società consente al Ministero della difesa di riutilizzare integralmente e in modo tempestivo ed efficace risorse prodotte dallo stesso Dicastero, al fine di conseguire beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, introducendo in tal modo una maggiore flessibilità rispetto alle regole che disciplinano il funzionamento del bilancio dello Stato, che non consentono di costituire capitoli di entrata propri dei singoli Dicasteri, neppure in relazione a specifiche esigenze e progetti.

Dal quadro normativo sopra delineato e dai contenuti dei discendenti provvedimenti attuativi emerge quindi con chiarezza che non sussistono condizioni tali da consentire al consiglio di amministrazione di avere margini di discrezionalità e di autonomia.

La società Difesa servizi S.p.A. costituisce un organo ed uno strumento operativo attraverso il quale il Ministero della difesa potrà perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento che devono sempre sottendere l'azione della pubblica amministrazione.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, lo scopo dell'interrogazione 3-02082 non era tanto quello di ricostruire il quadro normativo di riferimento in cui la società Difesa servizi si troverà ad operare. Peraltro, tale tema è stato affrontato con particolare attenzione da tutti i commissari

allorquando si è discussa la legge finanziaria da cui trae origine la costituzione di questa società. In realtà, lo scopo di questa interrogazione – e preannuncio che al riguardo potranno essere presentati altri atti di sindacato ispettivo nel prossimo futuro – era quello di porre l'accento sugli obiettivi finali sottesi all'istituzione di tale società. Da questo punto di vista, nel dibattito parlamentare relativo all'approvazione della legge n. 191 del 2009 è emersa in particolare l'esigenza – in qualche modo sottolineata anche nella risposta testé fornita del rappresentante del Governo – di dotare la Difesa, di fronte alle difficoltà di bilancio di questa fase, di uno strumento utile per «fare cassa» utilizzando – appunto – beni strumentali.

In tale contesto, dunque, sarebbe utile sapere se, dopo un anno dalla costituzione formale della società, siano state già poste in essere, al di là degli indirizzi strategici, iniziative volte al reperimento di importanti risorse economiche. Credo che in questo momento sia necessario capire se questi movimenti siano stati effettivamente messi in atto ovvero se ci si trovi in una situazione di stallo rispetto agli obiettivi fissati con la costituzione della società.

Pertanto, non posso che dichiararmi insoddisfatto della risposta fornita, ribadendo che in futuro presenteremo ulteriori atti di sindacato ispettivo sul tema.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

PEGORER, SCANU, AMATI, CAFORIO, NEGRI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PINOTTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi SpA», avente come socio unico il Ministero della difesa;

fra i compiti di detta società è previsto lo svolgimento dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni idonei a consentire l'espletamento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, in settori non direttamente connessi con l'attività operativa delle Forze armate;

«Difesa Servizi SpA» è quindi chiamata a perseguire compiti e funzioni di rilevantissimo interesse per il Paese in quanto strettamente connessi alle esigenze della difesa nazionale;

in data 8 marzo 2011, nel corso della prima assemblea ordinaria della società «Difesa Servizi SpA», con la nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'indicazione dell'amministratore delegato, è stata interamente costituita la struttura di *governance* della società stessa;

secondo quanto riportato da agenzie di stampa, il Ministro in indirizzo, che ha partecipato all'assemblea in qualità di rappresentante dell'azionista unico Ministero della difesa, ha anche provveduto a indicare le linee guida per il funzionamento della società;

secondo quanto previsto dallo statuto della «Difesa Servizi SpA», e segnatamente dall'articolo 15, la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, che è in grado quindi di operare con un consistente margine di discrezionalità e di autonomia e, in particolare, senza alcun controllo da parte del Parlamento,

si chiede di sapere:

quali siano gli indirizzi strategici, le priorità e le linee operative a cui il consiglio di amministrazione «Difesa Servizi SpA» dovrà attenersi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il meccanismo di *governance*, così come delineato, possa comportare un'alterazione del profilo dell'Amministrazione della difesa e comprometterne i requisiti di trasparenza, efficienza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.

(3-02082)

